



COMUNE DI LECCO

Settore: Pianificazione e Sviluppo Territoriale

Servizio: Ambiente, Demanio Idrico e Lacuale, Trasporti

Piazza A. Diaz n. 1 - 23900 - Lecco

Ordinanza n. 108 del 19/05/2010

OGGETTO: Provvedimenti per il controllo e la prevenzione dell'infestazione da "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*) nel territorio del comune di Lecco.

IL SINDACO

Ritenuta la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare l'infestazione da *Aedes albopictus*, comunemente nota come zanzara tigre.

Osservato che, come evidenziato dalla ASL della provincia di Lecco, il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre induce a pensare che la diffusione di tale insetto, proveniente dal sud est asiatico ed introdotto in Italia a partire dal 1990, abbia ormai raggiunto tutto il territorio provinciale.

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto e la sua aggressività nei confronti dell'uomo, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, in grado di creare molestia anche di rilevante entità nei riguardi della popolazione.

Considerati, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, che può essere vettore di diverse malattie virali, dato che la segnalazione nell'anno 2007, nel territorio dell'Emilia Romagna, di un focolaio di febbre da virus chikungunya, veicolato dalla zanzara tigre, fa presumere che episodi analoghi potranno verificarsi nuovamente in futuro nel nostro territorio nazionale.

Considerato che la zanzara tigre depone le uova ovunque ci sia un ristagno di acqua anche solo di pochi centimetri e che le prime fasi di vita della zanzara tigre avvengono in ambiente acquatico.

Considerato che per contrastare il fenomeno della presenza della zanzara tigre l'intervento principale è rappresentato dalla rimozione dei focolai larvali e dall'attuazione di adeguati trattamenti larvicidi e che per limitare il proliferare di tale insetto si rende indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini oltre che di quanti svolgano attività economiche o lavorative che possano favorire infestazioni da zanzara tigre.

Rilevato che, alla nostra latitudine, il periodo favorevole allo sviluppo della zanzara tigre va dalla fine di aprile alla metà di ottobre.

Dato atto che il dipartimento di prevenzione medica - servizio igiene e sanità pubblica della ASL della provincia di Lecco, con nota pervenuta in data 13 aprile 2010, invita ad adottare, mediante apposita ordinanza, la prescrizione di specifiche disposizioni preventive e comportamentali per contenere la diffusione della zanzara tigre.

Ritenuto opportuno adottare il provvedimento proposto dalla ASL.

Considerato che le misure di lotta alla zanzara tigre sono particolarmente adatte anche per ridurre i focolai della *Culex pipiens* (normale zanzara).

Ritenuto di revocare l'ordinanza sindacale n. 86 dell'11 aprile 2008 ("Provvedimenti urgenti per il controllo e la prevenzione dall'infestazione da *Aedes albopictus* (c. d. "zanzara tigre") nel territorio del comune di Lecco") e di stabilire il periodo di efficacia del presente provvedimento dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio sino alla sua revoca.

Considerata la necessità di assicurare una adeguata divulgazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolte a soggetti pubblici e privati.

Visti:

il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
la legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64;
il regolamento locale di igiene vigente nel territorio del comune di Lecco;
la legge 24 novembre 1981, n. 689;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
lo statuto comunale.

ORDINA

1) a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private:

nei mesi invernali di:

- eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto;
- eseguire due interventi adulticidi contro le eventuali femmine svernanti, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray, nei seguenti luoghi:
 - cantine,
 - locale caldaia,
 - locali pompe sollevamento,
 - solaio,
 - vasche settiche,
 - camere ispezione rete fognaria.

Nei mesi primaverili ed estivi di:

- rimuovere oggetti e contenitori (bottiglie, barattoli, lattine, ecc.) di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana;
- procedere al regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- pulire periodicamente e chiudere con teli plastici o reti antizanzare i contenitori inamovibili nei quali possa raccogliersi acqua piovana (piscinette, sabbionaie, vasche, bidoni, fusti per l'irrigazione, ecc.);
- svuotare quotidianamente i contenitori all'aperto di uso comune quali sottovasi, innaffiatoi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, ecc.;
- introdurre nei vasi portafiori, ivi compresi quelli presenti nei cimiteri, piccoli filamenti di rame in ragione di almeno 10-20 mg per litro (il rame a contatto con l'acqua si ossida trasformandosi in ossido di rame che è tossico per le larve di zanzara);
- introdurre pesci larvivi (quali i pesci rossi) nelle fontane dei giardini e negli stagni ornamentali;
- tenere ben rasata l'erba dei giardini eliminando le sterpaglie.

In particolare dal 1 maggio al 30 ottobre di ciascun anno si dovrà anche:

- pulire e trattare con prodotti larvicidi, con cadenza ogni 10 – 20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche, i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.).

ORDINA ALTRESI'

2) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee.

3) Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:

- curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- eliminare le sterpaglie.

4) A tutti i conduttori di orti di:

- privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e gli altri materiali, come i teli di plastica, in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

5) Agli operatori economici e a chiunque altro a qualsiasi titolo detenga, anche temporaneamente, copertoni di:

- svuotare sempre tutti i copertoni da eventuali raccolte di acqua al loro interno;
- conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, accatastarli all'aperto e coprirli con teli plastici impermeabili fissi al fine di impedire che gli stessi possano raccogliere acqua piovana;
- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire, nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre di ciascun anno, dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10–20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche), comunicando con 48 ore di anticipo, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, la data e l'ora dell'intervento;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso e concordare con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo degli stessi.

6) Agli operatori economici che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:

- eseguire, nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre di ciascun anno, periodici trattamenti adulticidi (ogni 20–30 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche), comunicando con 48 ore di anticipo, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, la data e l'ora dell'intervento.

7) Ai responsabili dei cantieri di:

- tenere pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo l'area di pertinenza e sistemare, anche in caso di sospensione delle attività del cantiere, i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure svuotati completamente subito dopo l'uso.

8) Ai proprietari e responsabili di depositi, attività industriali, artigianali, commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:

- adottare tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, per i materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili le misure che precedono, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 7 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

9) Ai responsabili delle aree cimiteriali di:

- evitare il deposito all'aperto dei materiali di risulta delle attività cimiteriali (es. rifiuti cimiteriali);
- eliminare l'acqua dai sottovasi nelle zone coperte; nelle aree scoperte, eliminare i sottovasi o l'acqua dagli stessi ovvero riempirli di sabbia;
- riempire di sabbia tutti i recipienti inutilizzati o contenenti fiori di plastica;
- inserire dei fili di rame (10-20 mg per litro d'acqua) nei recipienti contenenti acqua (quali i vasi per fiori);
- esporre cartelli indicanti le norme precauzionali di cui sopra per metterne a conoscenza i frequentatori dei cimiteri;
- trattare periodicamente e in ogni caso entro 7 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica con prodotti larvicidi i pozzetti di raccolta delle acque piovane.

AVVERTE CHE

- Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del regolamento regionale di igiene tipo vigente nel territorio del comune di Lecco a tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità per l'inosservanza della presente ordinanza è attribuita a coloro che risultino avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze sono riscontrate;
- ai trasgressori della presente ordinanza sono applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme le diverse disposizioni di legge.

DISPONE

- 1) E' revocata l'ordinanza sindacale n. 86 dell'11 aprile 2008 ("Provvedimenti urgenti per il controllo e la prevenzione dall'infestazione da *Aedes albopictus* (c. d. "zanzara tigre") nel territorio del comune di Lecco").
- 2) Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio sino alla revoca.
- 3) Il Corpo di Polizia Locale e il Servizio Vigilanza Ecologica comunale (GEV), nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e di comminare le sanzioni previste per i trasgressori.
- 4) La vigilanza circa l'osservanza della presente ordinanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro della presenza dei prodotti per la disinfestazione e/o dei documenti di acquisto dei medesimi da parte dei soggetti pubblici e privati, o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate; l'esecuzione dei trattamenti previsti dalla presente ordinanza può essere dimostrata mediante ogni altro mezzo idoneo.
- 5) Il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio per tutto il tempo della sua efficacia e sul sito internet istituzionale del comune.
- 6) Copia della presente ordinanza è trasmessa a:
 - Comando della Polizia Municipale – Sede;
 - Servizio Vigilanza Ecologica comunale (GEV) – Sede;
 - tutti i Settori del Comune di Lecco, ciascuno per quanto rispettivamente di competenza;

- Amministrazione Provinciale, settore ambiente ed ecologia – C.so Matteotti - Lecco;
- Questura – Corso Promessi Sposi, 38 – 23900 – Lecco;
- Prefettura – Corso Promessi Sposi, 38 – 23900 – Lecco;
- A.S.L. di Lecco, Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Corso Carlo Alberto, 120 – 23900 – Lecco.

AVVISA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, ai sensi della legge n. 1034/1971, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n. 1199/1971.



IL SINDACO
dott. Virginio Brivio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Virginio Brivio", is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line.